



REGOLAMENTO USI DEI BENI

Adottato con atto del C.U. n. 8 del 30/06/2015 ed integrato con atto del C.U. n. 1 del 18/01/2018



1 GENNAIO 2018
UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO
Veiano – Via IV Novembre 67

UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Regolamento usi dei beni

Il presente regolamento disciplina i diritti civili di terratico, pascolo e legnatico

TITOLO 1 Amministrazione dei beni

Art. 1 considerazioni generali

I terreni comunque pervenuti alla Università Agraria acquisiscono natura giuridica di dominio collettivo. I terreni sono amministrati dall'Ente in virtù della personalità giuridica conferita con legge 04 agosto 1894, n. 397.

La destinazione dei terreni è fondamentalmente *uti cives* salvo casi particolari di *uti singuli* previsti e disciplinati dal presente regolamento. I terreni, per la loro particolare *qualitas soli*, sono inalienabili, imprescrittibili inusucapibili, inedificabili ecc.

Per gli stessi può essere mutata la destinazione solamente nel rispetto del combinato disposto degli art. 12 della legge 1766/1927, art. 39 e 41 del R.D. 332/1928 e art. 10 della L.R. n. 6/2005 e previa autorizzazione della Regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta apposizione del vincolo ZPS, gli usi, per le zone interessate dal vincolo, che siano singoli o collettivi, o essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, saranno conformi a quanto previsto dagli atti regionali di attuazione delle direttive europee bird e habitat in ambito di rete natura 2000 e s.m.i..

Art. 2 Terreni distinti in categoria

I terreni sono stati distinti ed assegnati alle due categorie di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 con le procedure indicate all'art. 14 e seguenti della stessa legge.

I terreni destinati alla categoria A) saranno amministrati osservando le norme stabilite nel Capo 2° del Titolo 4° del R.D. 30/12/19123, n. 3267 e s.m.i. e nell'osservanza di quanto disposto dagli Enti sovra ordinati alla Università Agraria di Vejano. I terreni destinati alla categoria B) saranno utilizzati secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, dallo statuto vigente ed in conformità ai vari dispositivi, pronunciamenti ecc. degli enti sovra ordinati.

Art. 3 Terreni iscritti a ruolo per occupazioni e possessi avvenuti in varie epoche storiche e non legittimate

Vi sono terreni che pur avendo la *qualitas soli* di demanio collettivo sono stati oggetto di occupazione in varie epoche storiche. L'Ente, per le stesse, detiene presso gli uffici una documentazione planimetrica ed anagrafica derivante da un progetto di legittimazione collettivo ma mai definito.

La liquidazione degli usi e la sistemazione delle occupazioni appartenenti ai terreni di cui al presente articolo, avverrà, qualora concorrono i presupposti, mediante la legittimazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927. Qualora sui terreni medesimi siano presenti delle costruzioni non assentite direttamente dall'Ente titolare, la liquidazione degli usi potrà avvenire con applicazione dell'art. 8 – alinea a) L. R. n. 6/2005 nel rispetto della norma e sempre che concorrano i requisiti previsti.

Che si tratti di legittimazione o di alienazione, al perito demaniale incaricato verrà assicurata la piena disponibilità della documentazione e esistente presso gli uffici universitari.

Le ditte intestatarie, onde procedere alla legittimazione o alienazione, dovranno mantenere l'intestazione corrispondente alle generalità dell'effettivo occupatore. Non sono ammesse intestazioni: “*eredi di*”. Se del caso, l'Ente chiederà la rettifica dell'intestazione, in difetto, si procederà alla richiesta di reintegra demaniale del terreno alla Regione Lazio.

Il diritto di utenza non è trasferibile in caso di morte. Pertanto, tra i coeredi il diritto all'intestazione in luogo di “*eredi di*” è riservato ad erede utente secondo lo statuto.

Tra i requisiti per l'ottenimento della legittimazione è prevista che l'occupazione duri almeno da dieci anni. L'attuale orientamento, anche giurisprudenziale, prevede che non necessariamente il periodo di occupazione di un decennio faccia capo esclusivamente alla ditta richiedente la legittimazione ma potrebbe essere la risultanza di più possessi. In base a ciò, è ammessa la variazione di intestazione nel rispetto di quanto di seguito:

- a) La variazione di intestazione di possesso va fatta presso gli uffici universitari su modelli predisposti in presenza del dipendente a ciò autorizzato che autenticherà le firme del dante e avente causa del possesso;
- b) L'avente causa del possesso deve essere residente nel Comune di Vejano.
- c) In deroga al precedente punto b) è consentita la variazione anche a non utente purché discendente in linea retta con il dante causa del possesso.

In caso di mancato pagamento per due anni consecutivi dei frutti indebitamente percepiti iscritti a ruolo, il Consiglio universitario con delibera circostanziata procederà alla richiesta di reintegra demaniale.

I terreni di cui al presente articolo possono essere reintegrati anche per motivi diversi con delibera motivata. La reintegra potrà avvenire anche in corso di legittimazione qualora la stessa non sia giunta a compimento. (Consiglio di Stato – sezione V – 31/12/2007, n. 6793)

Art. 3

Terreni iscritti a ruolo in enfiteusi di natura enfiteutica derivante da legittimazione, liquidazione degli usi di pascolo e di semina

I canoni di natura enfiteutica, derivano, parte da un progetto di legittimazione datato 15/02/1966, parte dal Decreto del Commissario agli usi civici del 31/12/1938 per la liquidazione degli usi di semina pascolo e legnatico.

I canoni derivanti da legittimazione saranno iscritti a ruolo alle ditte che hanno la disponibilità delle aree interessate derivanti dalle singole posizioni rilevate dalla continuità trascrizionale per effetto di frazionamenti atti tra vivi e come ultime volontà ecc...

I canoni saranno soggetti soltanto all'attualizzazione monetaria secondo i valori Istat. A richiesta degli interessati i canoni saranno affrancati *sic et simpliciter*.

I canoni di natura enfiteutica derivanti dalla liquidazione dell'uso di pascolo e semina a favore della collettività di Vejano, avvenuta con decreto del commissario agli usi civici del 1938 regolarmente registrato e trascritto e rilevati anche per effetto di una verifica demaniale del 2005, saranno iscritti a ruolo separato rispetto a quelli di cui ai commi precedenti.

I canoni originari sono desumibili dal testo del decreto emesso in epoca storica in cui vigeva il vecchio catasto.

Gli uffici, direttamente o con incarico esterno visto che è assente qualsiasi quadro tecnico all'interno, procederanno alla verifica della corrispondenza delle singole partite tra vecchio e nuovo catasto.

Per effetto dei vari passaggi dei terreni e dei vari frazionamenti intervenuti, le singole partite originarie intestate alle ditte non corrispondono più alle attuali.

Si dà il caso che per gli odierni proprietari e per gli uffici sia impossibile accertare con sicurezza l'incidenza dei canoni originari, o di frazioni degli stessi, sulle singole posizioni attuali.

Ciò comporterebbe una situazione aleatoria in caso di richiesta di affrancazione del canone senza certezza del diritto nei vari atti di rito adottati.

L'unico rimedio, che gli uffici adotteranno per garantire una situazione di certezza sia per gli interessati sia per l'Ente, consiste nell'accertare con sicurezza la corrispondenza del terreno attuale col nuovo catasto nel perimetro compreso del decreto del Commissario sul vecchio catasto.

Una volta fatto questo, per la rilevazione dei canoni e dell'esatta superficie, si farà riferimento alle visure catastali e la relativa rendita individuata dal legislatore in materia fiscale;

Da un singolo caso (forse uno degli unici) a cui è stato possibile risalire con una corrispondenza esatta tra vecchio catasto e nuovo catasto con mantenimento storico della medesima superficie, è stato rilevato che la rendita catastale individuata a base di calcolo da parte del legislatore in materia fiscale e l'attualizzazione monetaria dal 1938 ad oggi, risulta pressoché identica o si discosta in modo irrilevante.

Ciò sta a significare che le ditte interessate iscritte a ruolo, sia come esazione del canone annuale, sia in caso di richiesta di affrancazione non risultano penalizzate dal

procedimento adottato dall'Ente anche e soprattutto per garantire un quadro giuridico di certezza del diritto.

Non esistono all'Ente canoni di natura enfiteutica derivanti da quotizzazioni di terreni appartenenti alla cat. B) dell'art. 11 L. 1766/1927.

Ai sensi dell'art. 967 c.c. in caso di cessione del terreno gravato da canone di natura enfiteutica, si deve dare comunicazione all'Ente mediante una copia del contratto di compravendita. Fintanto che la comunicazione non avvenga, in caso di mancato pagamento dei canoni, il cedente rimane obbligato in solido con l'acquirente nei confronti dell'Università Agraria.

Art. 4

Terreni demaniali ubicati in centro urbano

I terreni demaniali in centro, per lo più in zona urbana ed edificati, saranno oggetto di verifica da parte del perito istruttore assegnato.

Per la definitiva sistemazione di detti terreni urbanizzati troverà applicazione la L.R. n. 1/1986 e s.m.i. se applicabile;

In via transitoria fino alla loro sistemazione, le ditte interessate saranno iscritte a ruolo per il pagamento di un canone, rilevato in sede di perizia, da porre in esazione con cadenza annuale.

Il ruolo, oltre all'elencazione delle ditte interessate e del relativo canone rilevato, sarà redatto singolarmente zona per zona nel rispetto dei lavori progressivi del perito demaniale.

Art. 5

Concessioni particolari

Per casi particolari laddove sorgesse il bisogno di un uso diverso da quello civico, saranno rispettati i dettami del presente articolo.

a) Mutamento di destinazione nel caso di un interesse pubblico;

b) Mutamento di destinazione nel caso di un uso privato motivato;

Per i casi di cui alla precedente lettera a), l'Ente in via aprioristica accerterà l'effettivo interesse pubblico relativo al mutamento di destinazione richiesto. Appurato ciò, troverà applicazione l'art. 10 della L. R. n. 6/2005. Il Consiglio Universitario, successivamente al pronunciamento del perito demaniale incaricato, adotterà l'atto di mutamento di destinazione per essere inviato alla regione per l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi del combinato disposto degli art. 12 della L. 1766/1927 e art. 39 o 41 del R.D. 332/1928.

Per i casi di cui alla precedente lettera b), l'Ente, per i terreni convenientemente utilizzabili dal punto di vista agrario, potrà adottare concessioni nel rispetto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte che si riportano qui di seguito e che dovranno essere debitamente riportati negli atti di concessione ed eventuali contratti:

“La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all’amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno “(Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);

“La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all’Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell’art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).

Nel caso nel tempo l’orientamento giurisprudenziale si discostasse dai precedenti pronunciamenti, gli atti di concessione ed i relativi contratti, anche in corso di vigenza, seguiranno i medesimi destini in virtù della precarietà degli stessi. Analogο destino subiranno gli atti in presenza di dispositivi circostanziati in materia da parte degli Enti sovra ordinati a livello amministrativo.

Le concessioni *uti singuli* potranno essere fatte per i seguenti casi:

- a) Per utenti esercenti attività agricola silvo pastorale a titolo principale in forma singola o associata nel rispetto della vocazione del terreno;
- b) Per favorire micro economie locali legate all’uso del territorio da parte dell’utenza in progetti comunque eco sostenibili e compatibili con l’uso del suolo in linea con la vincolistica presente;

- c) Eccezionalmente per non utenti laddove si intravedesse un economicità indiscussa per l'Ente e laddove gli utenti non avessero manifestato in via preventiva analogo interesse. L'attività comunque dovrà essere eco sostenibile e compatibile con l'uso del suolo in linea con la vincolistica presente;

Dette prerogative di uti singuli rispetto agli uti cives saranno comunque possibili nel rispetto del seguente quadro analitico:

- a) L'area, preventivamente alla concessione, sarà oggetto di valutazione da parte del perito demaniale per rilevare la fattibilità, gli estimi per il canone di riferimento e la corrispondenza che il terreno rientri nella catalogazione di quelli convenientemente utilizzabili dal punto di vista agrario;
- b) La concessione non deve contrastare con la fruibilità dei diritti civici che comunque deve essere garantita anche con la sottrazione del bene collettivo posto in concessione;
- c) Nella concessione deve essere fatta espressa menzione sul fatto che il concessionario è a conoscenza del terreno nel suo stato di fatto e di diritto. Inoltre, che sia a conoscenza dei vincoli gravanti sull'area a parte quello civico.
- d) L'attività che si intende fare nell'uso del terreno deve essere compatibile con il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione precaria e temporanea;
- e) Anche se un'idea progettuale pervenisse con richiesta singola, prima della concessione l'Ente renderà pubblica l'azione amministrativa che intende intraprendere specificando che comunque sarà assicurata la via preferenziale per l'utenza. Con l'avviso pubblico sarà assicurata sia l'ostensività degli atti, sia l'evidenza pubblica del procedimento che sarà regolato e disciplinato in sede di avviso.

Le concessioni di cui al presente art. 5, riguardano in particolar modo la tenuta denominata "Pantane".

Gli atti originari risalgono al vecchio progetto "Ginnasi" ma la *qualitas soli* dell'area rimane immutata di dominio collettivo ancorché al momento l'area è soggetta a regime di concessione di cui al presente articolo;

Per effetto dell'istituto della concessione e quindi di titolo, ancorché precario e temporaneo, è esclusa la legittimazione di cui agli art. 9 e 10 della legge 16/06/19127, n. 1766.

TITOLO 2 USO DI PASCOLO

Art. 6

Introduzione all'uso di pascolo

L'Università Agraria di Vejano, di seguito indicata come UA per brevità, con il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso di pascolo agli utenti della UA ai sensi dello statuto vigente.

Il pascolo integra l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita e deve annoverarsi tra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre di pascoli e di boschi (Cass. 18 marzo 1949, n. 604 confermata in Cass. 5 gennaio 1950, n. 51).

Art. 7

Inquadramento giuridico jus pascendi

L'uso consentito e catalogato come essenziale dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 a cui fa riferimento il presente regolamento – Titolo I - è esclusivamente l'uso di pascolo limitatamente ai bisogni della famiglia con esclusione di ogni carattere industriale (Commissario usi civici di Torino, 30/11/1929).

Art. 8

Fruitori dell'uso del pascolo

L'uso di cui al precedente art. 2 è fruibile solo dagli utenti, considerati tali, secondo quanto previsto dallo statuto universitario.

Art. 9

Normativa generale di riferimento

I territori di proprietà dell'UA gestiti in forma collettiva a favore della popolazione residente nel Comune di Vejano, gravati da uso civico di pascolo, saranno utilizzati dall'UA secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente regolamento.

Il pascolo è riservato esclusivamente al bestiame equino, bovino ed asinino.

L'esercizio di pascolo nei boschi sarà conforme a quanto stabilito dall'art. 106 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 106, l' UA potrà vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area o parte di essa qualora sussistano i casi citati dal dispositivo stesso.

Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39, l'UA, prima dell'emissione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle denunce di avvio al pascolo, determina il carico massimo ammissibile per ciascun comparto, la cui regolamentazione avverrà come di seguito, e l'importo di fida pascolo distinto per specie di animali da avviare al pascolo desunto dal PGAF adottato ed in corso di autorizzazione.

In caso di esubero di animali denunciati rispetto al carico ammissibile, l'UA ridurrà percentualmente il numero massimo di animali ammissibile per ciascun utente denunciante comunicando singolarmente le determinazioni adottate dall'Ente.

Il numero, il tipo degli animali e le relative autorizzazioni al pascolo saranno riportate sul registro aggiornato annualmente previsto dall'art. 117 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39.

Per i pascoli, o porzioni di esse, percorse dal fuoco il pascolo è interdetto.

Il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine inferiore ai 600 mt. il pascolo è fruibile per l'intero arco dell'anno salvo prescrizioni limitative imposte dall'Ente.

Ai fini dell'esercizio di pascolo nelle aree di proprietà pubblica, l'UA. Ha predisposto, come di seguito, il piano di pascolo per comparti per favorire l'uso razionale delle aree.

Art. 10

Usi transitori

Nel caso i pascoli dell'UA per la loro estensione o capacità produttiva eccedano i bisogni essenziali degli aventi diritto o i pascoli non siano usati per un determinato periodo, la parte eccedente, o l'intero pascolo in caso di non uso, potrà essere concessa nel rispetto di quanto previsto nel Titolo 1 del presente regolamento.

Art. 11

Pubblicità istituzione pascolo

L'UA rende pubblico, mediante affissione di avviso presso l'albo pretorio la volontà di adibire a pascolo collettivo le zone riportate nell'avviso stesso distinte per comparti. Con lo stesso avviso sarà reso pubblico inoltre l'importo di fida previsto per ciascuna specie di animale.

Art. 12

Domanda di autorizzazione al pascolo

La domanda di autorizzazione al pascolo deve essere presentata entro la data prevista dall'avviso pubblico di cui al precedente art 11. indicando esattamente:

- Le generalità del facente istanza corredate da certificato di residenza;
- Il codice aziendale;
- I capi da avviare al pascolo distinti per specie, età ed elementi identificativi come previsto dalla normativa vigente di riferimento;
- Dichiarazione di proprietà dei capi denunciati.
- Località di pascolo rispetto ai comparti istituiti

Oltre il termine previsto le domande saranno accolte solo nel caso le stesse non comportino un esubero rispetto al tetto massimo dei capi da immettere fissato dall'Ente pagando una sopratassa pari al 10% della fida.

In ogni caso, non saranno accolte le domande pervenute successivamente alla data indicata nell'avviso.

In deroga al precedente comma, e senza il pagamento di soprattassa, l'utente può denunciare il bestiame anche dopo i termini fissati qualora abbia acquistato il bestiame in epoca successiva alla scadenza; in questo caso l'utente dovrà esibire oltre alla domanda la documentazione valida di riferimento. In questo caso va fatta salva la possibilità e la compatibilità di iscrizione, valutata insindacabilmente dall'Ente, in riferimento alla certificazione di pascolo già emessa per l'utenza.

Art. 13

Documentazione per rilascio autorizzazione

A seguito dell'istruttoria sulle domande pervenute, l'UA rilascerà idonea autorizzazione al pascolo che si manifesterà concretamente con l'iscrizione a ruolo dell'utente. La certificazione del pascolo è rilasciata previa presentazione da parte dell'interessato della seguente documentazione:

- Generalità e residenza del custode dei capi onde individuare il responsabile nei casi previsti dagli artt. 2501 – 2502 C.C.;
- Copia del passaporto per equini e asinini.
- Copia del Mod. 2/33 rilasciato dalla ASL di competenza riportante i capi bovini da immettere sui pascoli su cui è stata eseguita la profilassi sanitaria a cadenza semestrale;
- Eventuale attestazione di pagamento qualora sull'avviso sia disposto che il pagamento della fida avvenga con anticipo iniziale.

In caso non pervenga la suddetta documentazione da parte dell'interessato non sarà rilasciata nessuna certificazione relativa al pascolo.

Art. 14

Modalità di pascolo

L'uso del pascolo è disciplinato nel seguente modo:

- I pascoli dal punto di vista della *qualitas soli* sono da considerarsi collettivi e pro indivisi;
- L'ingresso sui pascoli deve essere preceduto da autorizzazione rilasciata nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli;
- Sulla certificazione viene riportato il comparto di competenza;
- La riproduzione è affidata a soggetti immessi direttamente dall'Ente e affidato ai compartisti secondo le modalità descritte negli articoli riferiti all'istituzione dei comparti stessi dal presente regolamento;

- Il bestiame immesso deve corrispondere a quello denunciato attraverso la prova dei marchi auricolari per i bovini e dei passaporti per gli equini ed asinini;
- L'utente per usufruire del pascolo collettivo deve essere in regola con i pagamenti della fida il cui importo e le modalità di pagamento sono resi noti mediante avviso pubblico;
- Obbligo di profilassi sanitaria come stabilito per legge;
- Le deiezioni degli animali rimangono sul campo con divieto di asporto delle stesse;
- L'UA è mallevata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni cagionati dal bestiame a persone animali o cose.

Art. 15 Divieti

L'autorizzazione al pascolo collettivo è strettamente personale e non è cedibile a terzi;

Il pascolo è collettivo e pro indiviso non è ammessa nessuna delimitazione fisica all'interno dei pascoli se non quello della divisione dei singoli comparti;

L'acqua degli abbeveratoi non è prelevabile dai siti per qualsivoglia motivo;

Non è previsto nessun intervento sui pascoli i quali devono mantenere la destinazione primaria. Per nessun intervento è da intendersi anche la posa in opera di strutture anche di carattere precario e mobile e l'apertura di nuovi tratturi e qualsiasi movimento di terra;

Non è ammessa l'immissione di bestiame maschio. I soggetti nati maschi divenuti per età potenzialmente riproduttori devono essere allontanati dai pascoli collettivi.

Art. 16 Custodia

Il bestiame immesso al pascolo collettivo necessita della custodia necessaria al fine di evitare danni a terzi o all'ambiente. A tale scopo sono consentite associazioni di allevatori che possono eleggere un custode per più utenti.

Art. 17 Fida pascolo

Il Consiglio dell'UA in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione fisserà la tariffa della fida pascolo proposta dagli uffici universitari entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le tariffe sono strettamente legate all'impegno finanziario dell'Ente necessario all'amministrazione dei terreni e quindi suscettibili di variazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La fida è dovuta per intero anche nel caso di immissioni successive.

Art. 18 Controlli

E' insindacabile facoltà dell'Ente procedere a controlli sul bestiame immesso mediante un controllo analitico o a campione.

Il controllo è effettuato in via principale attraverso gli organi preposti, Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato, Guardie Provinciali, ASL ferma restando la competenza generale attribuita ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Accertatori possono essere altresì, nei limiti di legge, guardie volontarie ed agenti giurati purché muniti di documento di riconoscimento e di abilitazione alle funzioni attribuite.

Il controllo inoltre potrebbe essere promosso dall'Ente mediante utenti che collaborino mediante un rapporto convenzionato.

Art. 19 Pascolo Abusivo

Il bestiame non denunciato, sprovvisto di marchi auricolari o equini ed asinini non aventi passaporto, maschi sani in età compatibile con la riproduzione, bestiame pascolante in zone interdette si considera al pascolo abusivo.

Il bestiame abusivo così rinvenuto sui pascoli collettivi potrà essere catturato e ristretto in apposita struttura oppure denunciato a vista. A tale proposito l'UA non essendo ubicata in territorio montano potrà chiedere un apposita struttura, e relative pertinenze, per la custodia del bestiame catturato ai sensi dell'art. 105 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39 alla Provincia di Viterbo. Nella struttura i capi abusivi saranno oggetto di identificazione, monitoraggio sanitario e custodia.

Sentita la ASL di competenza, se il bestiame ristretto risulti sconosciuto e può essere venduto si procederà nel seguente modo:

- Avviso pubblico recante i dati morfologici identificativi del bestiame.
- Affissione per venti giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e dell'UA
- Decorso i termini senza che nessuno abbia rivendicato la proprietà del bestiame, l'UA procederà all'alienazione del bestiame al pubblico incanto per il recupero delle spese.

Se invece la proprietà sia nota o sia stata identificata, sarà intimato al proprietario il divieto di immissione dei capi abusivi dal pascolo e gli saranno addebitati tutte le spese attinenti oltre alla sanzione prevista.

Art. 20 Sconfinamenti

Sconfinamenti occasionali di animali di proprietà di allevatori residenti nei Comuni con pascoli confinati con l'UA ed in regola con le autorizzazioni relative al pascolo del loro Comune, Associazione ecc., non sarà sanzionato se contenuto entro una fascia adiacente al confine tra comuni o Enti di massimo 100 metri. L'occasionale sconfinamento sarà segnalato all'ufficio competente dagli addetti al controllo. La reiterazione sarà considerata a tutti gli effetti pascolo abusivo, così come lo sconfinamento oltre detta fascia.

Art. 21 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite mediante applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di recidiva di violazione, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa fino al massimo stabilito.

Inoltre, le situazioni inerenti alla reiterazione saranno oggetto di parere della Giunta per il pronunciamento del Consiglio sulla sospensione d'utenza.

Per l'applicazione della sanzione amministrativa fino al massimo stabilito e per la sospensione d'utenza, gli accertamenti e le valutazioni inerenti la reiterazione saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della legge 24/11/1981, n. 689.

- Per le infrazioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 23 ad eccezione di quanto previsto dai casi previsti dall'art. 19 del presente regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da € 70,00 ad € 450,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Per le infrazioni previste dall'art. 19, è prevista una sanzione pecuniaria da € 90,00 ad € 600,00 senza possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689; per i casi di bestiame in eccesso avviati al pascolo rispetto alle autorizzazioni ricevute, oltre alla sanzione è prevista l'applicazione della fida ordinaria per ciascun capo e l'allontanamento del bestiame in eccesso per non pregiudicare il piano di pascolo varato dall'Ente;
- Per le infrazioni previste dall'art. 20, nei casi sanzionabili, è prevista l'applicazione di quanto previsto al comma precedente oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione di proprietà altrui.

Art. 22 Autorità competente

Il Presidente dell'UA è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, nonché è competente a ricevere scritti difensivi e

documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento alle violazioni (art. 18 L. 689/81).

Art. 23 –

Regime dei comparti entrato in vigore con deliberazione del consiglio Universitario n. 15 del 26 aprile 2014 e assorbito dal presente regolamento in unico articolo con modificazioni.

TITOLO 3 USO LEGNATICO

Art. 24

Introduzione all'uso di legnatico

L'Università Agraria di Vejano, di seguito indicata come UA per brevità, con il presente regolamento – Titolo III - disciplina l'accesso e l'uso di legnatico agli utenti del Comune di Vejano ai sensi dello statuto dell'Ente.

Il legnatico integra l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita e deve annoverarsi tra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre di pascoli e di boschi (Cass. 18 marzo 1949, n. 604 confermata in Cass. 5 gennaio 1950, n. 51).

Art. 25

Inquadramento giuridico jus legnandi

L'uso consentito e catalogato come essenziale dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 a cui fa riferimento il presente regolamento - Titolo II - è esclusivamente l'uso di legnatico limitatamente ai bisogni della famiglia con esclusione di ogni carattere industriale (Commissario usi civici di Torino, 30/11/1929). Per uso di legnatico è intesa quello da ardere con esclusione di quello da opera.

Art. 26

Fruitori dell'uso di legnatico

L'uso di cui al precedente art. 25 è fruibile solo dagli utenti, considerati tali, secondo quanto previsto dallo statuto universitario.

Art. 27

Normativa generale di riferimento

I territori di proprietà dell'UA gestiti in forma collettiva a favore della popolazione residente nel comune di Vejano, limitatamente a quanto previsto dallo statuto, gravati

da uso civico di legnatico, saranno utilizzati dall'UA secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente regolamento. E' a discrezione dell'Ente l'utilizzo dei cedui boschivi di proprietà secondo la turnazione prevista dal FGAF approvato e in corso di autorizzazione da parte della Regione Lazio.

In via prioritaria l'Organo politico competente dell'UA utilizzerà i cedui boschivi su base industriale e, in un'ottica comunque di copertura delle spese, l'Organo Politico può destinare all'utenza un quantitativo prestabilito di legna da ardere proveniente: o da corrispettivo in natura per la vendita di un ceduo utilizzato industrialmente, oppure, riservando una porzione boschiva esclusivamente per l'uso civico secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 28

Forme del diritto di legnatico

Ogni nucleo familiare può ottenere annualmente un quantitativo di legna da ardere, se così ha disposto l'Organo Politico dell'UA, nel rispetto delle forme e nei modi riportati nel presente regolamento.

Non sono previste assegnazioni ordinarie di porzioni boschive direttamente all'utenza.

Se la Giunta delibera di preservare un quantitativo di legna per l'utenza, preliminarmente individuata per nuclei familiari e calcolo della legna occorrente, la Giunta stessa disporrà sul quantitativo necessario da reperirsi nel seguente modo:

- a) Bosco, o porzione di esso, da destinare ad uso civico;
- b) Bosco, o porzione di esso, da destinare ad utilizzo industriale mediante pubblico incanto con pagamento del corrispettivo, o parte di esso, in legna da ardere;

Nel caso a), l'Organo esecutivo (Giunta), nominerà un professionista idoneo alla redazione del progetto di utilizzo del bosco, o parte di esso. Il professionista in sede di elaborazione degli atti progettuali, oltre alle fasi tecniche previste dalla normativa vigente in materia forestale, si farà carico di individuare: la stima del quantitativo di legna (sufficiente al quantitativo necessario) ed un quadro economico analitico di tutte le voci singole di intervento (taglio, esbosco ed accatastamento sul luogo di consegna) riferite ad un quintale. Il totale dei costi riferiti ad un quintale costituirà la base di riferimento per individuare il corrispettivo che l'utente dovrà versare all'Ente per il ritiro della legna.

Nel caso b), l'Organo esecutivo (Giunta) una volta esperito ed aggiudicato il pubblico incanto per la vendita industriale del materiale legnoso ricavabile da un bosco o parte di esso, nell'atto di adozione di approvazione dello schema di contratto evidenzierà che il corrispettivo anziché essere pagato tutto, o in parte, in valuta legale, lo stesso sarà pagato in natura mediante il conferimento di legna da ardere per un valore

corrispondente al dovuto. Nel contratto saranno previsti inoltre i tempi e le modalità di consegna per facilitare il più possibile l'utenza.

In entrambi i casi resta fermo l'obbligo dell'Ente di reperire la ditta esecutrice (caso a)) o la ditta utilizzatrice (caso b)) mediante procedure ad evidenza pubblica con accertata idoneità per l'intervento richiesto.

Fuori dei due casi è previsto per l'utenza reperire la "*legna raccoglitrice*" prevista in casi di schianti di limitate dimensioni o da cortecce, rami e frascami derivanti da tagli di cui ai precedenti a) e b). L'utenza dovrà fare apposita istanza all'Ente e dopo autorizzazione provvederà secondo l'ordinaria diligenza e comunque conformemente al regolamento regionale. (vedasi: Sentenza del Commissario agli usi civici di Bologna, 05/12/1930 – *Reg. Demani, 1931, 210.* – *Cons. Serra S. Abbondio c. Comune Fontana Serra*). La sentenza ribadisce l'obbligo di garantire la raccolta della legna ai residenti, ma prevede anche l'onere per l'Ente gestore di preservare i boschi da eccessivo sfruttamento.

Art. 29 Nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende un aggregato di persone unite da vincolo di matrimonio, affinità o parentela, di adozione, tutela, abitanti nella stessa unità immobiliare ubicata in comune di Vejano e che comunque tutti i componenti siano utenti secondo quanto previsto dallo Statuto universitario. Si considera nucleo familiare anche quello composto da una sola persona.

Art. 30 Pubblicità

Nel caso la Giunta Universitaria disponga di reperire e consegnare la legna all'utenza, la stessa, terminato il procedimento amministrativo per acquisire la legna da distribuire, pubblicherà l'evento mediante avviso pubblico da affiggersi presso l'albo pretorio dell'Ente ed in altri siti idonei (sito web, locali pubblici, ecc). L'avviso, aprioristicamente approvato in sede di Giunta, recherà tutti i riferimenti economici, quantitativi massimi richiedibili, ammissibilità al diritto, modalità per il ritiro della legna ecc.

Art. 31 Domande

Chi intendesse usufruire del servizio di legnatico, dovrà rivolgere istanza all'Ente su modelli forniti dallo stesso e nei termini fissati dall'avviso di cui al precedente art. 30. La domanda sarà presentata da un componente del nucleo familiare purché maggiorenne.

Art. 32 Istruttoria

Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande gli uffici esamineranno l'ammissibilità al diritto dei facenti istanza.

Art. 33 Consegna

Terminata l'istruttoria, gli uffici provvederanno a stilare l'elenco dell'utenza ammessa. Il suddetto ordine di elenco non dà diritto a priorità di ritiro della legna. L'utente visionato l'elenco ed appurata la sua presenza si recherà presso la tesoreria dell'Ente e verserà il corrispettivo dovuto. La ricevuta rilasciata dalla banca o dagli uffici servirà a stilare gli ordini di consegna suddivisi per nomi e per date. L'utente, avvisato telefonicamente sul recapito da lui lasciato all'atto della prenotazione, si recherà sul posto indicato con mezzo proprio e procederà al ritiro esibendo copia della ricevuta. Qualora l'utente alla data comunicata non si presentasse a ritirare la legna perde il diritto di prenotazione e dovrà attendere una nuova data fissata dall'Ente.

Art. 34 Divulgazione

L'UA divulgherà il presente regolamento utilizzando tutte le forme idonee di pubblicità atte a farlo conoscere in forma più ampia possibile.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore del presente regolamento vige per i singoli casi trattati quanto il Consiglio Universitario vorrà disporre con criteri di legittimità e conformità degli atti adottati.

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

DISCIPLINARE PASCOLO COLLETTIVO NEI COMPARTI

PREMESSO CHE:

L'Università Agraria di Vejano, nominata di seguito Ente per brevità, è proprietaria di un patrimonio collettivo stimato nell'ordine di circa 2.500 ettari;

Di questi ettari circa 600 sono adibiti a pascolo collettivo per gli utenti aventi diritto ed altri 2.500 condotti in regime forestale;

Secondo la normativa vigente, anche in materia di aiuti finanziari disposti con direttive CE, volte soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente, i pascoli ed i boschi vanno utilizzati secondo quanto previsto da appositi piani di assestamento forestale e di gestione dei pascoli;

La dotazione del piano è previsto anche dalla L. R. n. 39/2002 e successivo regolamento regionale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della suddetta norma;

Con riferimento al Reg Ce 1698/2005 – PSR 2007/2013 Asse IV Leader – veniva approvato il Bando Misura 4.1.3. – 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1);

L'Università Agraria di Vejano presentava domanda di aiuto presso la Regione Lazio – Dipartimento ambiente;

La Regione Lazio inseriva la domanda di aiuto presentata tra quelle ricevibili ed emetteva il provvedimento di concessione n 241870 del 23/04/2014

Il Consiglio Universitario con delibera n 06 del 27/03/2015 con oggetto: Misura 323 Azione A1 - Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Vejano adottava il suddetto piano.

Nelle more dell'autorizzazione definitiva resa dalla Regione Lazio, si rende necessario dare attuazione alle linee programmatiche e di pianificazione, rilevate scientemente dal progettista in ordine alla preservazione dell'ambiente, per le attività dell'uso del suolo nel settore zootecnico;

Oltre alla preservazione ambientale, corre l'obbligo per gli enti gestori delle proprietà collettive di attuare, e per i fruitori di rispettarle, le normative e le direttive previste in materia sanitaria, di riproduzione animale, di erosione genetica per le razze in via di estinzione ecc.

Si rende quindi indispensabile disciplinare lo jus pascendi sulle proprietà collettive secondo il nuovo strumento pianificatore del territorio che, sebbene non ancora autorizzato definitivamente dalla Regione Lazio, risulta ugualmente efficace perché adottato dal Consiglio Universitario in qualità di organo competente della pianificazione e programmazione del territorio secondo lo Statuto universitario.

I pascoli ed i boschi di proprietà dell'Ente, fruiti dalla collettività di Vejano, sono per la stragrande maggioranza inseriti nella rete Natura 2000 quale la ZPS IT 6030005 "Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate". Lo strumento di pianificazione è stato redatto secondo quanto previsto dalle direttive suddette. Eventuali prescrizioni di ordine integrativo, modificativo, sostitutivo, saranno recepite nel presente disciplinare con successivi atti.

Il presente disciplinare, congiuntamente all'avviso pubblico di cui al successivo art. 4, integrano quanto previsto dal regolamento dell'uso dei beni nella parte di cui al Titolo - "Uso Civico del pascolo";

Il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 in attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 agli articoli 113, 114, 115, fissa le prescrizioni in materia di pascoli e le linee guida per la redazione del P.G.A.F. sopra citato;

La legge 30/1991 prevede norme precise in materia di riproduzione animale;

Per quanto premesso, nell'uso collettivo del pascolo adibito sui terreni di demanio civico sotto la giurisdizione dell'Università Agraria di Vejano vigerà, a far data dall'esecutività della delibera di adozione del presente atto, il seguente disciplinare:

Art. 1

Le premesse si intendono per intero qui riportate e si considerano facenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2

L'uso del pascolo è riservato agli utenti secondo lo statuto universitario.

Art. 3

Il pascolo, visto il numero esiguo degli allevatori in regime collettivo, viene suddiviso in due comparti così denominati:

- a) **Monte Casella Nord**
- b) **Monte Casella Sud**

Art. 4

Gli utenti allevatori aventi diritto presentano la domanda per accedere ai pascoli collettivi all'ufficio protocollo dell'Ente nel rispetto della scadenza e delle modalità previste da un apposito avviso pubblico la cui affissione precederà i tempi di inoltro.

Le trasgressioni saranno punite secondo quanto previsto dall'avviso.

In allegato (mod.1) lo schema di avviso che comunque sarà suscettibile di variazioni annuali ed avrà forza di lex specialis.

Art. 5

Qualora il numero delle UBA denunciato dagli utenti sia esuberante rispetto al carico massimo del comparto, secondo quanto previsto dal PGAF, l'Ente applicherà le misure necessarie a mantenere l'equilibrio tra UBA/superficie non esclusa la possibilità di ridurre, secondo criteri stabiliti dall'Ente, il numero dei capi di bestiame individuale di ciascun allevatore. Il presente disciplinare regola solamente l'uso del pascolo; il regime silvo - colturale delle aree boscate presenti all'interno dei comparti rimane immutato. Per cui l'Ente disporrà delle stesse in conformità al PGAF secondo i periodi ordinari di turnazione.

Art 6

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 l'uso del pascolo è considerato uso essenziale così come pure il diritto all'abbeveraggio. Tuttavia, sebbene si tratti di diritti essenziali, gli stessi non sono illimitati e quindi soggetti a regolamentazione. I diritti sono individuali e non cedibili a terzi. Il comparto viene messo a disposizione comprensivo delle strutture atte all'approvvigionamento idrico. Il diritto di pascolo all'interno del comparto

include anche il diritto all'abbeveraggio del bestiame inteso quest'ultimo, come possibilità di fruire delle strutture (fontanili). Gli utenti compartisti, in caso di bisogno, provvederanno ad assicurare al bestiame l'acqua necessaria alla sopravvivenza. Altresì, sarà loro compito di provvedere, nelle forme che riterranno più consone, in forma associata o singola, di provvedere alla manutenzione delle strutture idriche in collaborazione con l'Università Agraria.

Art. 7

Il comparto viene messo a disposizione comprensivo della chiudenda perimetrale. Gli utenti provvederanno alla manutenzione della struttura affinché sia costantemente idonea a contenere il bestiame all'interno dell'area. Il proprietario del bestiame che fuoriesca dal comparto è responsabile dei danni eventuali arrecati a terzi o all'Ente stesso. Danno è considerato anche la presenza di animali in zone interdette al pascolo come per esempio tagli boschivi, colture agrarie e frutticole ecc. Al riguardo vige il principio della custodia previsto dall'art. 2052 del C.C. Per manutenzione a carico dell'utenza è intesa la mano d'opera. In caso di necessità di ripristino di materiali, questi saranno forniti dall'Ente. La vigilanza sullo stato di manutenzione della chiusura ed eventuali osservazioni da trasmettere all'Ente saranno a carico dei compartisti.

Art. 8

Il bestiame va sottoposto a profilassi sanitaria nei modi e nei termini secondo la normativa vigente. Eventuali trasgressioni saranno oggetto di sanzioni e pene elevate e comminate dalle autorità competenti. In tal caso l'Ente provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un provvedimento di espulsione dal comparto onde preservare i diritti soggettivi degli altri compartisti utenti. In caso di danni a terzi per patologie animali contagiose, l'allevatore proprietario dei capi infetti che sono stati veicolo di contagio all'interno del comparto risponderà in proprio dei danni provocati agli altri allevatori.

Art. 9

I riproduttori bovini saranno immessi a cura degli utenti all'interno del comparto. I riproduttori immessi devono essere in regola con le norme in materia di riproduzione e sanitaria. Successivamente all'immissione, i compartisti, nei modi che riterranno più opportuni, in forma singola o associata, provvederanno al mantenimento dei riproduttori e a garantirne la buona salute. I compartisti indicheranno un referente per il comparto. Secondo la nuova forma di gestione, in caso di pascolo equino, non saranno rilasciati dall'Ente i certificati di intervento fecondativo (CIF). Gli utenti, se interessati, provvederanno a costituire, secondo normativa, una stazione di fecondazione equina nel comparto di riferimento.

Art. 10

In caso di abbandono del comparto, l'allevatore dovrà darne notizia all'Ente con un anticipo di giorni sette.

Art. 11

La fida che l'allevatore paga annualmente all'Ente ha carattere tributario e trova fondamento di quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 12

Il presente disciplinare va ad integrare il regolamento di uso dei beni nella parte relativa all'uso civico del pascolo approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 30/06/2015, nei modi previsti dalla deliberazione del C.U. di approvazione del presente documento.



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

IL PRESIDENTE;

RENDE NOTO

Che l'Ente ha deliberato la concessione del pascolo agli utenti aventi diritto per l'annata agraria _____ al _____ con atto della Giunta Universitaria n. del

Pertanto, chi interessato deve presentare la denuncia del bestiame entro il _____.

E' possibile denunciare il bestiame solo nella seguente zona adibita a pascolo dall'Ente:

- Località:

Il pascolo è disciplinato dal regolamento vigente presso l'Ente;

MODALITA' DI DENUNCIA:

1. BOVINI:

- La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall'Ente indicando le notizie richieste e allegando il modello 2/33 rilasciato dalla ASL con evidenziato il bestiame da immettere sui pascoli collettivi. In questo modo l'Ente potrà controllare: lo stato di indennità da patologie, la corrispondenza tra il bestiame denunciato e quello effettivamente pascolante e se il bestiame denunciato pascola effettivamente nella zona indicata in denuncia.

2. EQUINI E ASININI:

- La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall'Ente indicando le notizie richieste;

Per quanto sopra indicato è **tassativamente** vietato immettere capi di qualsiasi specie NON IDENTIFICATI: per i bovini il marchio auricolare, la cui anagrafe è conservata presso la ASL, per gli equini e asinini l'anagrafica detenuta presso gli uffici dell'Ente, presso le APA di competenza (Viterbo) e presso la ASL di competenza mediante il registro di stalla con riportati i numeri di passaporti.

In caso di rinvenimento di bestiame non identificabile sui pascoli collettivi, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di catturarlo e di disporne.

E' vietato altresì immettere bestiame, ancorché identificabile, che non sia stato denunciato nei modi e nei termini previsti dal presente avviso.

Per inosservanza al presente avviso troverà applicazione il regolamento di uso di pascolo.

Restano ferme le altre sanzioni, civili e penali, applicate per inosservanza all'ordinamento generale di riferimento da altri organi competenti in materia di controllo sul territorio (ASL, Corpo Forestale ecc.)

L'Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità circa i danni che gli animali immessi potrebbero cagionare ad altri animali, persone e cose, giacché la custodia degli animali spetta in ogni caso al loro proprietario (art. 2052 c.c.).

DOPO LA CHIUSURA DEI TERMINI PREVISTI PER LA DENUNCIA, L'ENTE SI RISERVA DI CONTROLLARE EVENTUALI INOSSERVANZE AL PRESENTE AVVISO ED AL REGOLAMENTO, MEDIANTE CONTROLLI ANALITICI O A CAMPIONE SUL TERRITORIO.

I CORRISPETTIVI PER LA FIDA PASCOLO sono così fissati: Bovini €..... Equini €.....
Asinini €.....

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento, la Giunta Universitaria potrà disporre una limitazione del numero di capi da immettere qualora il carico complessivo denunciato risulti esuberante.

IL PRESIDENTE